Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTO l'articolo 218 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;

VISTO l'articolo 233 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTO l'articolo 234 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante *"Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*";

VISTO l'articolo 235 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante "*Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia*", concernente assegni continuativi mensili;

VISTA la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante "*Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale"* e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante "*Misure urgenti per la finanza pubblica*" convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e, in particolare, l'articolo 14, secondo cui "*per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico*";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";*

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, rubricato *"Rivalutazione delle rendite",* come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui "*con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle*

rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che "*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1126, lettera i), che ha rideterminato l'importo dell'assegno una volta tanto;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni",* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*;*

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale",* convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 111, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2024 per il settore agricoltura;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2025, n. 57, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto del 4 marzo 2026, concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2026 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nelle gestioni industria, navigazione e agricoltura, allegata alla sotto riportata relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 27 marzo 2026;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 27 marzo 2026, avente ad oggetto *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2026",* secondo la quale *"Per l'anno corrente(…) la Consulenza statistico attuariale ha fatto presente che non si è verificata la variazione retributiva minima prevista dalla legge 41/1986 e ha altresì comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei consumi dei tabacchi) accertato dall'Istat (di seguito, per brevità, indice Foi-Istat) è risultato pari, per l'anno 2024 a 119,7 e, per l'anno 2025, a 121,4 (base 2015=100). Pertanto, il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2026 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall'Inail è pari a 1,014 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2024 e 2025 (media annua) è pari all'1,4%"* precisando, in particolare, per il settore agricoltura, che il nuovo valore della retribuzione annua convenzionale, con decorrenza 1° luglio 2026, è pari a euro 31.266,07 e che *" su tale valore base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2026, le rendite dirette e a superstiti relative a lavoratori agricoli deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014 (…omissis…) per le rendite relative a superstiti dei lavoratori agricoli deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l'articolo 1, comma 130, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Tali rendite, pertanto, vanno liquidate sulla base del massimale previsto per i lavoratori del settore industria. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge del 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industria*". Inoltre, viene altresì precisato che *"Ai sensi dell'articolo 14, lettera e), della legge del 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del Testo unico n. 1124/1965 o loro superstiti è di euro 20.712,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno, invece, riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 31.266,07".*

VISTA la deliberazione n. 41 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 9 aprile 2026, avente ad oggetto *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2026"*;

VISTA la citata relazione del Direttore generale dell'INAIL del 27 marzo 2026 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 4 marzo 2026, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 41 del 9 aprile 2026, laddove è indicato, tra l'altro, che dal 1° luglio 2026, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge del 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati, secondo il suddetto coefficiente (1,014) anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa e l'assegno *una tantum* in caso di morte;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 90987 del 21 aprile 2026, con il quale, per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall'Istituto, è stato comunicato, nei termini esposti nella citata deliberazione n. 41 del 9 aprile 2026 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e negli allegati, di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 23 aprile 2026, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

DECRETA

Articolo 1

(Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite)

1. Ai sensi dell'articolo 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2026, in euro 31.266,07.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo unico, o loro superstiti è di € 20.712,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Articolo 2

(Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell'articolo 218 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in € 682,14.

Articolo 3

(Assegno una tantum)

1. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno *una tantum* in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in € 12.515,64.

Articolo 4

(Assegni continuativi mensili)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,014 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	**Importi dal 1° gennaio 2025**
dal 50 al 59%	€ 479,41
dal 60 al 79%	€ 669,00
dall'80 all'89%	€ 1.148,55
dal 90 al 100%	€ 1.627,68
100% + a.p.c.	€ 2.310,18

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *www.lavoro.gov.it*, nella sezione "*Pubblicità legale*".

Roma, 11 maggio 2026

Marina Elvira Calderone
(firmato)